

INAIL

ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE
CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO

DIREZIONE REGIONALE
PIEMONTE

AVVISO
PUBBLICAZIONE INCARICHI - ART. 9 c. 3
ACCORDO PER GLI SPECIALISTI AMBULATORIALI INAIL DEL 07/02/2024

Ore di Specialistica Ambulatoriale vacanti

INCARICHI A TEMPO INDETERMINATO – ART. 10 c. 1, ACCORDO PER GLI SPECIALISTI AMBULATORIALI INAIL DATATO 07/02/2024
--

Turno 38 ORE A TEMPO INDETERMINATO MEDICINA LEGALE SEDE DI TORINO SUD

Gli specialisti ambulatoriali aspiranti all'incarico dovranno far pervenire a questo Istituto con lettera raccomandata A/R all'indirizzo Sede Inail di TORINO SUD Corso G. Ferraris 1 TORINO, o posta elettronica certificata, al seguente indirizzo pec: torinosud@postacert.inail.it entro e non oltre il **15 marzo 2025** i seguenti documenti:

1. dichiarazione di disponibilità, con autocertificazione, riportata nel modulo di cui all'allegato 1;
2. documento di riconoscimento in corso di validità.

Questa Sede individuerà l'avente diritto all'assegnazione dell'incarico a tempo indeterminato, ai sensi dell'Art. 10 dell'Accordo per gli specialisti ambulatoriali Inail datato 07/02/2024, di seguito denominato Accordo, secondo il seguente ordine di priorità:

- a) titolare di incarico a tempo indeterminato che svolga, in via esclusiva, nell'ambito zonale in cui è pubblicato l'incarico, attività ambulatoriale nella specialità regolamentata dal presente Accordo; titolare di incarico a tempo indeterminato presso le sedi territoriali di Inail e Ssn, ubicate nel medesimo ambito zonale; medico generico ambulatoriale, di cui alla norma finale n.4 del presente Accordo, in servizio alla data di entrata in vigore del presente Accordo, che faccia richiesta all'Azienda sede del Comitato zonale di ottenere un incarico medico specialistico nella branca di cui è possesso del titolo di specializzazione,

per un numero di ore non superiore a quello dell'incarico di cui è titolare; è consentito a tale medico di mantenere l'eventuale differenza di orario tra i due incarichi fino a quando l'incarico da specialista ambulatoriale non copra per intero l'orario di attività che il medico stesso svolgeva come generico di ambulatorio;

- b) titolare di incarico a tempo indeterminato, che svolga esclusivamente attività regolamentata dall'Accordo, in diverso ambito zonale della Regione o di altra Regione confinante; titolare di incarico a tempo indeterminato presso le sedi territoriali di Inail e SSN della Regione o di altra Regione confinante.
Relativamente all'attività svolta come incremento orario ai sensi della presente lett. b) allo specialista ambulatoriale non compete il rimborso delle spese di viaggio di cui all'art. 33;
- c) titolare di incarico a tempo indeterminato in ambito zonale di Regione non confinante o titolare di incarico a tempo indeterminato presso le sedi territoriali di Inail e SSN di Regione non confinante, che faccia richiesta di essere trasferito nel territorio in cui si è determinata la disponibilità; allo specialista ambulatoriale non compete il rimborso delle spese di viaggio di cui all'art. 33;
- d) titolare di incarico a tempo indeterminato in branche diverse che esercita esclusivamente attività ambulatoriale regolamentata dall'Accordo, il quale richiede di concentrare in una sola branca il numero complessivo di ore di incarico;
- e) specialistica ambulatoriale titolare di incarico a tempo indeterminato che esercita esclusivamente attività ambulatoriale regolamentata dal presente Accordo e chiede il passaggio in altra branca della quale è in possesso del titolo di specializzazione;
- f) titolare di incarico a tempo indeterminato nello stesso ambito zonale, che svolga altra attività compatibile e nel rispetto di quanto previsto all'art. 3 comma 1;
- g) titolare di incarico a tempo indeterminato presso il Ministero della Difesa;
- h) specialisti iscritti nelle graduatorie di cui all'art. 8 dell'Accordo in vigore nel periodo di pubblicazione degli incarichi. L'accettazione dell'incarico a tempo indeterminato comporta la cancellazione dalla graduatoria e l'impossibilità di concorrere all'assegnazione degli incarichi ai sensi della presente lettera;
- i) specialisti in possesso dei requisiti di cui all'art. 8;
- j) medico di medicina generale, medico specialistico pediatra di libera scelta, medico dipendente del Servizio sanitario nazionale che esprima la propria disponibilità a convertire completamente il proprio rapporto di lavoro. Detti sanitari devono essere in possesso del titolo di specializzazione della branca in cui partecipano e matureranno anzianità giuridica a far data dall'incarico.

Si precisa, inoltre, che:

- le ore degli incarichi pubblicati non sono frazionabili in sede di assegnazione, ai sensi dell'art. 9 co. 4 dell'Accordo;
- ai fini delle procedure di cui al comma 2, dell'art. 10 per ogni singola lettera dalla a) all j), con esclusione delle lettere h) e i), l'anzianità riconosciuta ai fini della prelazione, costituisce titolo di precedenza; in caso di pari posizione è data precedenza all'anzianità di specializzazione e, successivamente, all'anzianità di laurea e in subordine alla minore età anagrafica. Gli aspiranti di cui alla lettera i) sono graduati nell'ordine della minore età anagrafica, dell'anzianità di specializzazione e dall'anzianità di laurea;
- l'incarico conferito a tempo indeterminato ai sensi dell'art. 10 comma 2, lett. h) e i) è confermato previo superamento di un periodo di prova di 6 mesi;
- in fase di assegnazione dell'incarico verranno valutate le incompatibilità previste dall'art.2 dell'Accordo;
- per quanto non espressamente indicato si fa riferimento alla disciplina dell'Accordo;
- non saranno prese in considerazione comunicazioni trasmesse con modalità difformi da quelle sopra indicate ovvero oltre il termine finale perentorio del **15 marzo 2025**.

Per eventuali informazioni e chiarimenti potranno essere contattati i seguenti funzionari:

D.ssa Giliola Laguzzi Vicario Direzione Territoriale Torino Centro - Sud
cell. 3398769033; indirizzo mail g.laguzzi@inail.it

Il Direttore Territoriale
D.ssa Cristina Romagnolli